

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

**Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)**

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 7 P

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco.

Data: 19/05/2023

L'anno duemilaventitré, il giorno diciannove del mese di maggio, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,
ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento;

Il responsabile unico del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, è il Direttore.

Si è relazionato alla Commissione Tecnica sulle valutazioni effettuate rispetto alle pratiche pervenute, ciascuno per le pratiche assegnate e per le proprie competenze;

dal verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 18/05/2023 di seguito allegato, si evincono le pratiche che hanno terminato il loro iter procedurale e pertanto sono poste al rilascio o meno del nulla osta.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;

DETERMINA

1 Istanza	Richiedente		
Comune di Camerano	Rossini Stefano	Rif. nota prot.	1199 del 14/04/2023

Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	Spostamento olivi per ricomposizione fondiaria
Localizzazione	

IL RILASCIO del NULLA OSTA

con le seguenti prescrizioni:

- " L'intervento dovrà essere effettuato nel periodo invernale;
- " L'intervento non dovrà comportare una riduzione del numero delle piante di olivo motivo di spostamento e pertanto dovrà essere garantito l'attecchimento. In caso di disseccamento la pianta dovrà essere sostituita con una nuova.

2 Istanza	Richiedente		
Comune di Ancona	Bilancetti Franca	Rif. nota prot.	1138 del 14/04/2023 1217 del 17/04/2023
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	Rimozione di branca principale di Roverella		
Localizzazione			

PRESA D'ATTO del taglio effettuato da parte dei VVFF in data 24/4/2023 e comunicato via e-mail. Prot. 1534/2023

3 Istanza	Richiedente		
Comune di Ancona	Consorzio di Bonifica Marche	Rif. nota prot.	1228 del 18/04/2023
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	Abbattimento Pioppo Nero con cima schiantata		
Localizzazione			

IL RILASCIO del NULLA OSTA

Con le seguenti prescrizioni:

- L'intervento non deve essere effettuato durante il periodo di nidificazione dell'avifauna cioè tra marzo – luglio; nel caso i lavori dovessero iniziare in agosto è opportuna una verifica preventiva per escludere l'eventuale presenza di nidi attivi.
- nel rispetto del Regolamento del Parco le piantine a compensazione dovranno derivare da germoplasma locale, pertanto si consiglia di rivolgersi ai vivai dell'AMAP che dispongono di piantine ottenute da semi raccolti nel territorio del Parco o comunque della Regione Marche.

4 Istanza	Richiedente		
Comune di Ancona	Consorzio di Bonifica Marche	Rif. nota prot.	1385 del 10/05/2023
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	Rimozione di 5 pioppi neri stramazati al suolo e di altro materiale vegetale morto presente in alveo, diradamento di circa 5 esemplari arborei pericolosamente inclinati e trinciatura della vegetazione erbacea e arbustiva e sistemazione del materiale di risulta nelle vicinanze.		
Localizzazione			

IL RILASCIO del NULLA OSTA

Con le seguenti prescrizioni:

- Gli interventi devono essere realizzati nel periodo in cui è meno probabile la presenza di esemplari o uova di anfibi e cioè tra luglio – settembre;
 - Durante la movimentazione delle masse vegetali o i detriti è opportuno verificare con attenzione l'eventuale presenza di individui di anfibi che dovranno essere reimmessi in acqua.
 - Si raccomanda di ridurre il più possibile il danneggiamento del cotico erboso anche all'interno dell'alveo limitando quindi l'uso di macchine per il movimento terra ai soli tratti in cui è necessaria la rimozione di depositi terrosi/legnosi;
 - Si raccomanda di evitare, per quanto possibile, il danneggiamento degli esemplari di specie arbustive diverse dalla canna domestica e dal rovo, e degli esemplari delle specie arboree presenti in mezzo ai rovi ed alle canne, anche di piccole dimensioni, con la sola eccezione delle specie esotiche e infestanti quali *Ailantus altissima*;
 - I lavori di trinciatura dovranno essere eseguiti in maniera tale da danneggiare il meno possibile gli apparati radicali della vegetazione, di qualsiasi tipo (erbaceo, arbustivo ed arboreo), radicata sulle sponde, fatti salvi i punti in cui è prevista la rimozione di depositi terrosi localizzati;
 - I rifiuti presenti nei siti di intervento, dentro l'alveo, sulle sponde o nelle immediate vicinanze, dovranno essere asportati e smaltiti a norma di legge;
 - In linea con quanto previsto dal Piano di Gestione della Fauna del Parco del Conero, al fine di perseguire l'obiettivo della tutela dell'erpetofauna, è opportuno mantenere/ricreare pozze con ristagno idrico, importanti habitat riproduttivi per gli anfibi, realizzando alcuni approfondimenti dell'alveo del fosso di circa 0,3 metri per una lunghezza di 1,5 – 2 metri lineari, così da migliorare il microhabitat riproduttivo per gli Anfibi;
- Si raccomanda, infine, di prestare particolare attenzione nella salvaguarda della vegetazione acquatica costituita da:
- *Carex pendula* (vedi foto 3);
 - *Phragmites australis* (vedi foto 4);
 - *Apium nodiflorum* e *Ranunculus repens* (vedi foto 5).
- Poiché la vegetazione erbacea elofitica appartenente all'associazione *Apietum nodiflori*, è particolarmente rara e da tutelare, nel caso in cui fosse necessario rimuovere il deposito terroso proprio in corrispondenza di questa formazione vegetale, in via sperimentale, è opportuno effettuare lo scavo nel/nei tratto/i in cui è presente, non su tutta la larghezza del fondo, ma solo su circa 2/3, in modo tale da preservare una parte della vegetazione erbacea esistente, spostando poi (con la benna) le porzioni di terreno non scavate (circa 1/3 della sezione) sul fondo, così da mantenere la necessaria bagnatura del terreno e dell'apparato radicale. Così facendo verranno mantenute delle porzioni di vegetazione che assicureranno la rivegetazione del fondo del fosso con la stessa tipologia di vegetazione erbacea elofitica attualmente presente, preservando l'importante funzione depurativa dell'acqua, poiché le piante sottraggono i nutrienti in eccesso (inquinanti);



Foto 1: Esempari di *Carex pendula*.



Foto 2: Vegetazione a *Phragmites australis*.



Foto 1: Vegetazione erbacea elofitica appartenente all'associazione *Apietum nodiflori* presente sul fondo.

- Dovrà essere comunicata al Parco la fine lavori al fine di consentire la verifica del rispetto della normativa;

Di rammentare, inoltre al Consorzio di Bonifica ed ai Comuni che leggono per conoscenza, che gli agricoltori sono tenuti a rispettare l'art. 6.4 del Regolamento:

art. 6.4 *Lavorazioni agrarie*: - (...) è vietato eseguire le lavorazioni del terreno ai fini agricoli entro una fascia di quattro metri lineari dal ciglio superiore dell'argine dei corsi d'acqua pubblici, possibilmente estendibili a sei metri lineari, mentre per quelli privati è consigliabile una fascia di due metri o maggiore se previsto da altre normative e di due metri dai margini delle strade.

La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua.

*Nelle tare lo sfalcio della vegetazione erbacea con mezzi meccanici deve essere realizzato esclusivamente nel periodo indicato nell'allegato C effettuando il **taglio ad almeno 10 cm dal suolo ed è vietato l'uso del diserbo chimico nonché la bruciatura.** (...)*

In numerosi casi, in occasione dei sopralluoghi svolti, si è potuto osservare che gli agricoltori arano il terreno così vicino al ciglio superiore della sponda da causare talvolta la caduta di zolle all'interno dell'alveo.

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22/06/2023 ed inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

oo